

COMUNE DI CHAMOIS

COMMUNE DE CHAMOIS

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27

verbale prot. n. 6369/2025

Oggetto: Analisi periodica assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni.

L'anno duemilaventicinque ed il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore nove e minuti quaranta, nella sala consiliare, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giust.	Assente non giust.
DUCLY Remo	Sindaco		x	
CIALDELLA Alberto	Vice-Sindaco	x		
BRUNELLO Yuri	Consigliere	x		
GORINI Carla	Consigliere	x		
RIGOLLET Marco	Consigliere		x	
RIGOLLET Simone	Consigliere	x		
ROSSET Sara	Consigliere	x		
RUBINI Aldo	Consigliere	x		
RIGOLLET Roberto	Consigliere	x		
CECCHETTO Simone	Consigliere	x		
VALABREGA Claudia	Consigliere		x	

Totale Presenti: 8 (la Consigliera Comunale Claudia VALABREGA entra nella sala consiliare alla conclusione del Consiglio e non partecipa né alla votazione né alla discussione)

Assume la presidenza il Vice-Sindaco Sig. Alberto CIALDELLA.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46 e di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Vice-Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 10:05 del medesimo giorno.

Oggetto: Analisi periodica assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni.

**IL CONSIGLIO COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo**

PRESO ATTO della seguente proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: 1) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e cioè:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ovvero 2) al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

ATTESO pure che il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, integrato con le disposizioni correttive recate dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, dispone l'ammissione delle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti a fune per la mobilità turistico - sportiva, eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili

RILEVATO che per effetto del combinato disposto degli artt. 20 e 24 T.U.S.P., successivamente alla ricognizione straordinaria effettuata entro il 30 settembre 2017, annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, predisponendo, ove ne ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: 1) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P; 2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

PRESO ATTO dell'indirizzo di mantenimento di ogni partecipazione, espresso dalla Giunta comunale per la predisposizione della cognizione;

CONSIDERATO che la cognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame cognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della cognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 20 T.U.S.P., occorre predisporre altresì, ove ne ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, anche mediante messa in liquidazione o cessione in cui vengano indicati anche modalità e tempi di attuazione;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguido, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione di alcuna partecipazione societaria;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute ed eventualmente da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale e così riassumibili: Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. – Consortium des Collectivités Locales de la Vallée d'Aoste soc. coop. / quota partecipazione: 1,19%, IN.VA. S.p.A. / quota di partecipazione: 0,97%, Cervino S.p.A. / quota partecipazione 5,00%, Chamois Servizi s.r.l. / quota partecipazione 100,00%;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione consiliare del 2024 recante ad oggetto “Analisi periodica assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni.”;

TENUTO CONTO della non necessità di acquisire il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non si prevede la modificazione della situazione esistente;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza a deliberare il presente provvedimento spetta al Consiglio Comunale. La legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane) che disciplina le modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale, non vieta che vengano intraprese forme di collaborazione tra comuni appartenenti ad ambiti diversi: tale disciplina viene formalmente rispettata. Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, reca il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, integrato con le disposizioni correttive recate dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100: tale disciplina con l'adozione del presente provvedimento viene formalmente rispettata.

Relativamente alla presente proposta di deliberazione si rileva che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio, cui si somma l'ormai esigua presenza di personale comunale, rende difficile il buon funzionamento degli uffici;

CONCLUSA la discussione sulla proposta che così il segretario riassume, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale: Introduce l'argomento il Vice-Sindaco Alberto CIALDELLA. Prendono poi la parola il Consigliere Comunale Roberto RIGOLLET ed il Consigliere Comunale Simone CECCHETTO che illustrano le dichiarazioni di voto contrario della Minoranza, con la richiesta di metterle agli atti. In particolare, il Consigliere Roberto RIGOLLET si sofferma sulla situazione finanziaria della Cervino spa e degli interventi che la medesima potrebbe assicurare sul territorio, mentre il Consigliere Simone CECCHETTO approfondisce la questione relativa all'ipotizzato conflitto di interesse degli amministratori comunali dipendenti della Chamois Servizi srl. Al termine della discussione il Consiglio procede quindi alla votazione;

TERMINATA la votazione sulla proposta resa nei modi di legge ed il cui risultato è il seguente:

PRESENTI	8
FAVOREVOLI	6
CONTRARI	2 (Simone CECCHETTO e Roberto RIGOLLET)
ASTENUTI	0

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la cognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI DEMANDARE** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione con la seguente modalità: invito ad una riunione informativa aperta a tutta la cittadinanza;
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
4. **DI COMUNICARE** l'esito della cognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., convertito con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, 114, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. **DI RENDERE DISPONIBILE** la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, come previsto dall'art. 20, c. 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo, nei termini di legge;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

DICHIARAZIONE DI VOTO – GRUPPO DI MINORANZA

Premessa

Il nostro voto contrario non nasce da una contrarietà ideologica all'esistenza delle società partecipate, né dal mancato riconoscimento del ruolo che esse hanno svolto e possono continuare a svolgere per il Comune di Chamois.

Nasce invece da persistenti **criticità di metodo, trasparenza e controllo**. Desideriamo evidenziare che questo è un Consiglio comunale nel quale si è chiamati a discutere delle società partecipate: fa quindi particolarmente specie constatare **l'assenza del Sindaco**, figura centrale e politicamente responsabile delle scelte strategiche del Comune. Prendiamo infatti atto che il Segretario comunale ha ritenuto sussistenti profili di incompatibilità tali da ~~consigliare l'assenza~~ ^{CONSIGLIARE L'ASSENZA} la presenza in aula del Sindaco Remo Ducly e dell'Assessore Marco Rigollet.

Tuttavia, risultano comunque presenti e chiamati al voto un Consigliere (Simone Rigollet) e un Assessore (Yuri Brunello) che sono **dipendenti della Cervino S.p.A.**, società per la quale oggi si conferma la partecipazione del Comune. Riteniamo che tali posizioni avrebbero dovuto essere valutate con estrema cautela: il conflitto di interessi, infatti, prescinde dalla percentuale di partecipazione detenuta dal Comune e riguarda la libertà e l'equanimità della decisione. Un dipendente di una società partecipata non può dirsi pienamente libero di esprimersi sulla conferma o meno della partecipazione dell'Ente nella società stessa.

Tale criticità appare ancora più evidente considerando che uno dei due soggetti è **Assessore ai Lavori Pubblici**, mentre Cervino S.p.A. opera anche in ambiti legati a lavori, edilizia e interventi sul territorio comunale. Alla luce di ciò, riteniamo che nemmeno questi due componenti dovrebbero essere presenti in aula, al fine di evitare qualunque conflitto di interessi, anche solo potenziale.

Nel merito dell'atto

Nell'ambito delle società partecipate dal Comune, la nostra attenzione si concentra in modo particolare su **Chamois Servizi S.r.l.**, in quanto rappresenta la società più rilevante sotto il profilo economico, organizzativo e strategico ed è inoltre **interamente partecipata dal Comune (100%)**. In particolare rileviamo che:

- Non è allegato alcun bilancio completo: se il Consiglio è chiamato a votare sulla permanenza della partecipazione, il bilancio dovrebbe costituire parte integrante dell'atto.
- Non è indicata la situazione patrimoniale della società: non risultano chiari i capitali versati, lo stato del patrimonio (ad esempio i mezzi in dotazione), né l'evoluzione finanziaria recente.

- L'assetto di governance presenta evidenti criticità: nel 2022 è stato nominato un amministratore unico con pieni poteri ordinari e straordinari, senza un adeguamento dello statuto e senza un rafforzamento del controllo analogo, nonostante:

- l'aumento significativo del fatturato,
- l'affidamento della gestione della funivia fino al 2027,
- una struttura che oggi, per dimensioni economiche, supera lo stesso Comune di Chamois.

In particolare il **Regolamento per il controllo analogo**, approvato dal Comune di Chamois nel 2019, non è stato potenziato, nonostante l'accentramento dei poteri e la crescita rilevante della società.

Ulteriori considerazioni su Cervino S.p.A.

In data 14 luglio 2025, l'assemblea degli azionisti ha deliberato di procedere a un **aumento del capitale sociale**. Al 31.12.2024 il Comune di Chamois deteneva una quota pari allo 0,50%: oggi non è chiaro quale sia l'attuale situazione del Comune a seguito di tale deliberazione, né se la partecipazione sia rimasta invariata o si sia modificata.

Non conoscendo i contenuti e gli accordi assunti il 14 luglio 2025, appare comunque evidente che la quota detenuta dal Comune di Chamois rappresenta un valore rilevante per la comunità, considerato che Cervino S.p.A. è una società solida, che chiude l'esercizio al 31 maggio 2025 con un **utile pari a € 13.822.465,00**. Tale dato stride tuttavia con la situazione del comprensorio di Chamois, che evidenzia una **perdita di € 537.000**, in peggioramento di € 133.000 rispetto all'anno precedente. A ciò si aggiungono ulteriori elementi di criticità:

- la vetustà degli impianti di risalita, con la funivia Buisson–Chamois prossima ai 60 anni di esercizio;
- impianti sciistici di vecchia generazione, per i quali sarebbe opportuno valutare soluzioni tecnologicamente più moderne e sostenibili.

Dai dati di bilancio emerge inoltre come la stazione sciistica di Chamois appaia oggi poco appetibile sotto il profilo sciistico, con rilevanti perdite di esercizio annuali. Il futuro di Chamois non può (e non deve) passare esclusivamente attraverso le scelte di Cervino S.p.A., che rischiano di essere percepite come proposte o imposizioni dall'alto (si veda l'esempio della slittovia).

Alla luce di queste considerazioni, chiediamo all'attuale Amministrazione comunale di chiarire se il Comune di Chamois disponga di un proprio rappresentante all'interno di Cervino S.p.A.

Contestualmente, domandiamo quali azioni concrete l'Amministrazione intende intraprendere per il futuro della località e per una **gestione strategica delle partecipazioni comunali**.

Conclusioni

Il nodo non è se le società partecipate “servano o non servano” al Comune di Chamois, ma il fatto che al Consiglio venga chiesto di confermare una partecipazione senza disporre degli strumenti adeguati per valutarla e senza poter esercitare pienamente il controllo analogo – e una simile situazione indebolisce ulteriormente la credibilità del sistema di controllo dell’Ente.

Permangono inoltre, a nostro avviso, situazioni di conflitto di interessi (anche potenziale) non risolte, che non consentono di ritenere pienamente legittimo e sereno il contesto decisionale del Consiglio comunale.

Per queste ragioni il nostro voto contrario è un voto a tutela del ruolo del Consiglio Comunale, della trasparenza e del buon andamento dell’azione amministrativa.

La presente comunicazione è trasmessa affinché resti agli atti e a verbale.

Chamois, 24 dicembre 2025

I Consiglieri comunali,

Roberto Rigollet

Claudia Valabrega

Simone Cecchetto

 Regione Autonoma Valle d'Aosta	Regione Autonoma Valle d'Aosta
Comune di Chamoli	Comune de Chamoli
RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)	
<i>Piano predisposto secondo il modello allegato alla deliberazione n. 13/2017 della Soprintendenza della Corte dei conti. REVISIONATO e AGGIORNATO alle 00:00:00 del 01/01/2024</i>	
RICOGNIZIONE DEL 31/12/2025 <i>(dati di riferimento al 31/12/2024)</i>	

Allegato 6

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI (ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)	
01. SCHEDA ANAGRAFICA	
Tipologia Ente:	Comune
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE	
02.01. Ricognizione di una società da indirettamente, compilare sia lo scheda 02/02, sia lo scheda 02/02.	
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione diretta	
Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano	NON INDIVIDUATO
Name:	Cognome:
Recapiti:	
Indirizzi:	
FRAZIONE CORNIGLIAZ 11 - Chamoli	
Telefono:	Fax:
0166-47134	0166-47151
Posta elettronica:	
L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014	
Si	

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Name: _____
Cognome: _____

Recapiti:
Indirizzi:
FRAZIONE CORNIGLIAZ 11 - Chamoli

Telefono:
0166-47134
Posta elettronica:
SEGRETERIA@COMUNE.CHAMOLI.AO.IT

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Si

01_Scheda_anagrafica

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione di una società da indirettamente, compilare sia lo scheda 02/01, sia lo scheda 02/02.

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Programma	Codice Istat società	Denominazione società	Azione di controllazione	Azione di partecipazione	Azione gestita	Preoccupazione di controllo	Situazione in base	Questione o rischio o tipo di rischio 1	Risultato per 1
02_1	01031100014	Chamoli Servizi S.r.l.	2001	100,00	Se non in ambito terziario/commuter		NO	SI	NO
02_2	00665700072	Consorzio Piani dei Lavori della Valle d'Aosta - Consorzio dei Comuni Locales della Valle d'Aosta soci. coop.	1998	1,39	Collega ATEOC Collega ATEOC Collega ATEOC		NO	NO	NO
02_3	00611600073	INVA S.p.a.	1000	0,0007	Collega ATEOC Collega ATEOC Collega ATEOC		NO	SI	NO
02_4	00001720007	CERINNO S.p.a.	1005	0,50	Collega ATEOC Collega ATEOC Collega ATEOC		NO	NO	NO

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE									
02.01. Ricognizione di una società da indirettamente, compilare sia lo scheda 02/01, sia lo scheda 02/02.									
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione diretta									
02.03. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta									
02.04. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta									

Le caselle di partecipazione direta, indiretta e non gestita sono sempre indicate da ricognizione, anche se non controllate direttamente.
 Colonna B: Inserire codice 11 se non si ha ancora avuto tempo per lo studio, codice 10 se si ha già studiato da 10 a 11 ore, seguito da 10 per lo studio avuto solo all'estero.
 Colonna C: Inserire le pagine o moduli contenuti nella lista di gestione.
 Colonna D: Inserire valori compresi da 0 a 100.
 Colonna E: Inserire se la partecipazione determina una partecipazione subordinata effettivamente esistente.
 Colonna F: Inserire se la partecipazione determina una partecipazione subordinata a controllo analogo o più controllante rispetto a quella in cui si trova.
 Colonna G: Inserire 100 se la società partecipata è controllata da 100% o è controllata anche se non è controllata da 100%.
 Colonna H: Inserire 100 se la società partecipata è controllata da 100% o è controllata anche se non è controllata da 100%.
 Colonna I: Inserire 100 se la società partecipata è controllata da 100% o è controllata anche se non è controllata da 100%.
 Colonna J: Inserire 100 se la società partecipata è controllata da 100% o è controllata anche se non è controllata da 100%.

02.01_Ricognizione_Diretta

4

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (Riporta)
Contenimento dei costi		Cessione/Alienazione quote		Liquidazione	Fusione/Incorporazione

05. Riepilogo

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Interventu modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa

LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile **Allegato 6**
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Interventu modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

Il Vice-Sindaco
f.to Alberto CIALDELLA

C. Cialdella f.to

Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ

Roberto Artaz



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, esecutiva fin dal primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 24.12.2025.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 24.12.2025 al 08.01.2026.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)